



COMUNE DI SOVIZZO
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 21- 36049 Sovizzo (VI)



**ORDINANZA N. 8
del 19-02-2025**

Oggetto: Istituzione divieto di sosta con rimozione forzata in via Brigata Cadore, via Zanella, via Matteotti e via degli Abeti nei tratti interessati dai lavori di esecuzione della segnaletica stradale orizzontale, per il giorno 20/02/2025.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4 URBANISTICA

Vista la determinazione n.371 del 30/10/2023 con la quale è stata è stato aggiudicato l'appalto dei lavori relativo all' esecuzione e/o ripasso di segnaletica stradale orizzontale per il triennio 2023 – 2024 – 2025” alla ditta TRIVENETA S.R.L., con sede in via Roma n. 13 a Salzano (VE), P.IVA 02493840272;

Vista la richiesta pervenuta a questo Comune in data 18/02/2025 prot. 2451 da parte della Ditta Triveneta Srl con sede in via Roma n. 13 a Salzano (VE), P. Iva 02493840272, intesa ad ottenere l'Ordinanza per divieto di sosta con rimozione forzata in via Brigata Cadore, via Zanella, via Matteotti e via degli Abeti per lavori di realizzazione segnaletica orizzontale da eseguirsi il giorno 20/02/2025;

Ritenuto opportuno intervenire sulla circolazione stradale per garantire la corretta esecuzione dei lavori nonché l'esecuzione dei medesimi in sicurezza limitando allo stretto indispensabile i disagi al traffico stradale;

Visti gli artt. 5 – 3° comma e 6 – 4° comma lett. a) e b) del Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

Visto l'art.7, comma 3 del D.Lgs n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Sindaco n. 27 del 31.12.2024 con il quale è stato conferito al geom. Bacchiocchi Edoardo l'incarico di Elevata Qualificazione di Responsabile dell'Area 4 – Urbanistica fino al 31.12.2026 con attribuzione dei compiti di cui al comma 3 dell'art.107 del D.Lgs.267/2000;

ORDINA

Alla Ditta Triveneta Srl con sede in via Roma n. 13 a Salzano (VE), P. Iva 02493840272 di istituire il

divieto di sosta con rimozione forzata in via Brigata Cadore, via Zanella, via Matteotti e via degli Abeti nei tratti interessati dai lavori di realizzazione segnaletica orizzontale, il giorno **20/02/2025 dalle ore 08.00 alle ore 18.00** e comunque per il tempo strettamente necessario alla durata dei lavori;

Dovrà essere posizionata idonea segnaletica verticale come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 285/1992;

La segnaletica dovrà essere a titolo di preavviso posizionata anche nelle strade limitrofe di accesso alle vie interessate e nella zona lavori rendendo edotti i residenti (con opportuna cartellonistica) della via stessa della durata dei lavori;

La posa della segnaletica di preavviso e relativi segnali di divieto di sosta con rimozione forzata e quant'altro sarà necessario, anche su eventuale indicazione della Polizia Locale del Comune, è a cura della ditta esecutrice dei lavori, ai sensi degli artt. 30-43 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

L'idonea segnaletica stradale, con copia della presente ordinanza, sarà posta in loco a cura e spese dell'impresa esecutrice nel pieno rispetto della vigente normativa e, in particolare di quanto previsto dagli artt. da 30 a 43 del D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni; la stessa Ditta avrà inoltre l'onere di verificare l'efficienza della segnaletica installata per tutto il periodo di durata dell'ordinanza;

Dovrà comunque essere garantito l'accesso ai frontisti e agli aventi titolo;

L'impresa esecutrice al termine lavori giornalieri dovrà procedere alla sistemazione e pulizia del piano viabile in modo da garantire la sicurezza della circolazione, rendendosi unica responsabile ed esonerando in Comune di Sovizzo da eventuali conseguenze anche nei confronti di terzi; dovrà altresì provvedere al ripristino di segnaletica e manufatti stradali eventualmente rimossi o danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;

PRECISA

La presente ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Sovizzo oltre che mantenuta in copia presso il cantiere di lavoro.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, 4° comma della L.241/90 si avverte che, avverso alla presente ordinanza, in applicazione della L.1034/1971, chiunque vi abbia interesse può ricorrere al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60gg. dalla pubblicazione.

In relazione a quanto disposto dall'art.37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992 sempre nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n.495/1992.

L'inottemperanza alla presente ordinanza, se il fatto non costituirà più grave reato, sarà punito ai sensi delle vigenti norme del Codice della Strada.

Manda:

[Triveneta Srl](#)
[Carabinieri](#)
[C.do Polizia Locale U.C. Terre del Retrone](#)
Albo Pretorio
Ufficio Tecnico

trivenetasegnaletica@pec.it
tvi28695@pec.carabinieri.it
unionecomuniterretrone@legalmail.it
Sede
Sede

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE
Edoardo Bacchiocchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.